



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 17 DEL 09/01/2020

Servizio TRASPORTI

OGGETTO: L.R. 21/2008 — RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE APERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO, CON DURATA DECENNALE, DELLE PISTE DA FONDO ESISTENTI DENOMINATE: GRANEZZA COD. REG. T.3.9 E PRIA DELL'ACQUA COD. REG. T.3.10, SITE NEL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE CORNO- PAU NEI COMUNI DI LUSIANA-CONCO, LUGO DI VICENZA E ASIAGO . RICHIEDENTE: COMUNE DI LUSIANA-CONCO ENTE CAPOFILA IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI DI LUGO DI VICENZA E ASIAGO.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 21 novembre 2008 n. 21;

Visto l'art.87 comma 2 della L.R. 11 che conferisce alle Province l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 21/2008;

Dato atto:

- che in data 02/03/2007 prot. n. 1334/ Reg. 38 la Provincia di Vicenza ai sensi della ex L.R. 18/90 ha autorizzato il rinnovo per la durata di 10 anni della concessione delle piste da fondo in oggetto;
- che alla scadenza dei dieci anni (marzo 2017) il Comune di Lusiana capofila ha chiesto ai sensi della L.R. 21/2008 art. 41 alla Provincia di Vicenza, per le stagioni invernali 2017/2018 prot. 525/Reg.1 e 2018/2019 prot. 130 n. 1616 , delle proroghe annuali della concessione per l'uso delle piste da fondo, in attesa che venga rilasciata dalla Regione Veneto, l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione di uso civico dei suoli comunali necessaria al Comune capofila per chiedere l'autorizzazione decennale all'apertura al pubblico esercizio delle piste da fondo;

Preso atto che con decreti n. 276 del 04/11/2019, n. 310 del 19/11/2019 e 141 del 01/07/2019 (**che si allegano al presente provvedimento**) la Regione Veneto ha autorizzato i Comuni di: Lusiana-Conco, Lugo di Vicenza ed Asiago, **per un periodo di dieci anni**, al mutamento di destinazione di porzioni di terreni ad uso civico al fine di consentire il mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo in oggetto e così suddivisi:

Comune di Lusiana-Conco	Fog. 10	Mapp.	7 mq.	588,0
“	“	Mapp.	31 mq.	22571,5
“	“	Mapp.	6 mq.	1879,0
“	“	Mapp.	4 mq.	81,0
Comune di Lusiana-Conco	Fog. 10	Mapp.	3 mq.	571,5
“	“	Mapp.	29 mq.	5848,5
“	“	Mapp.	27 mq.	13292,5
“	“	Mapp.	28 mq.	342,0
“	Fog. 1	Mapp.	2 mq.	540,0
“	Fog. 5	Mapp.	15 mq.	1822,5
“	“	Mapp.	1 mq.	526,5
“	“	Mapp.	12 mq.	1120,5
“	“	Mapp.	8 mq.	328,5
“	“	Mapp.	17 mq.	184,5
Comune di Lugo di Vicenza	Fog. 6	Mapp.	6 mq.	90,0
“	“	Mapp.	8 mq.	1413,0
Piste da Fondo “GRANEZZA” - “PRIA DELL’ACQUA”			Tot. mq.	51199,5

Comune di Lugo di Vicenza	Fog. 6	Mapp.	11 mq.	7024,0
Piste da Fondo “GRANEZZA”			Tot. mq.	7024,0

Comune di Asiago	Fog. 40	Mapp.	4 mq.	436,5
“	“	Mapp.	16 mq.	981,0
“	“	Mapp.	12 mq.	216,0
“	“	Mapp.	15 mq.	247,5
“	“	Mapp.	3 mq.	99,0
“	“	“	11 mq.	117,0
Piste da Fondo “GRANEZZA”			Tot. mq.	2097

Comune di Asiago	Fog. 40	Mapp.	3 mq.	256,5
“	Fog. 38	Mapp.	2 mq.	706,5
“	“	Mapp.	5 mq.	27,0
Piste da Fondo “PRIA DELL’ACQUA”			Tot. mq.	990,5

Vista la richiesta di autorizzazione decennale di esercizio delle piste da fondo esistenti denominate **GRANEZZA** Cod. Reg. T.3.9 e **PRIA DELL' ACQUA** Cod. Reg. T.3.10, presentata dal Comune di Lusiana-Conco in qualità di ente capofila in nome e per conto dei comuni di Lugo di Vicenza e Asiago in data 13/12/2019 prot. n. 65417;

Visto che le piste oggetto di rinnovo non hanno subito modifiche e che i tracciati delle piste corrispondono a quella della autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Vicenza in data 02/03/2007 prot. 13347 n. 38;

Visto l'art. 41 della L.R. 21/2008 secondo il quale l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio cessa con la scadenza del termine per cui era stata rilasciata;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi della L.R. 21/2008, il Comune di Lusiana-Conco in qualità di ente capofila in nome e per conto dei comuni di Lugo di Vicenza e Asiago, all'apertura al pubblico esercizio all'esercizio delle piste da fondo esistenti denominate:

- **GRANEZZA** - Cod. Reg. T.3.9
- **PRIA DELL' ACQUA** - Cod. Reg. T.3.10

2. la durata del provvedimento è limitata secondo quanto è previsto dall'art. 41 comma 4 della L.R.21/2008, al **periodo di dieci anni** decorrenti dalla data del provvedimento di rilascio, salvo diverse disposizioni stabilite nella convenzione tra i Comuni di: Lusiana-Conco, Lugo di Vicenza e Asiago;
3. Di dare atto che la classificazione tecnica e la classificazione giuridica delle piste oggetto del presente provvedimento é quella riportata nel provvedimento autorizzativo della Provincia di Vicenza del 02/03/2007 con prot. n 13347/ N.38;
4. Di richiamare, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, gli obblighi a carico del concessionario/gestore di cui artt. 49, 50, 51, 52 e 53 della L.R. 21/2008;
5. Di inviare il presente provvedimento al Comune di Lusiana-Conco in qualità di ente capofila e alla Regione Veneto - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Impianti e piste da sci - per la trascrizione dei nuovi dati della autorizzazione nel Registro delle Piste di cui all'art. 8 della L.R. 21/2008;
6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

7. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
8. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 (ID proc. N° 754).

Vicenza, 09/01/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Avv. Alberto Pelagatti



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 276 DEL 4 NOV. 2019

OGGETTO: Comune di Lusiana Conco (VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di varie porzioni di terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Lusiana, per una superficie complessiva di mq 51.199,50. Mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo denominate "Granezza" e "Pria dell'acqua" nel comprensorio denominato "Monte Corno - Pau". L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, si autorizza il Comune di Lusiana Conco (VI) a mutare la destinazione di varie porzioni di terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Lusiana, per una superficie complessiva di mq 51.199,50, al fine di consentire il mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo denominate "Granezza" e "Pria dell'acqua" nel comprensorio denominato "Monte Corno - Pau".

IL DIRETTORE
DELLA
DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e il relativo regolamento approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTA la L.R. 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";

VISTA la L. 20.11.2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";

ATTESO che con L.R. 18.02.2019 n. 11, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 19.02.2019, è stato istituito nella Provincia di Vicenza il nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e di Conco;

VISTA l'istanza del Comune di Lusiana Conco prot. n. 7204 del 22.08.2019 e le successive note integrative comunali prot. n. 8780 del 26.09.2019 e n. 10117 del 25.10.2019, con le quali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale del cessato Comune di Lusiana n. 2 del 06.02.2019, divenuta esecutiva a termini di legge, viene chiesta, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, l'autorizzazione a mutare la destinazione, per una durata di dieci anni, delle porzioni dei terreni di uso civico di appartenenza della collettività di Lusiana, di superficie complessiva pari a mq 51.199,50, censite come segue:

a) catasto del Comune di Lusiana:

- Fg. 10 mappale 7 parte per mq 588 - mappale 31 parte per mq 22.571,5 - mappale 6 parte per mq 1.879 - mappale 4 parte per mq 81 - mappale 3 parte per mq 571,5 - mappale 29 parte per mq 5.848,5 - mappale 27 parte per mq 13.292,5 - mappale 28 parte per mq 342;
- Fg. 1 mappale 2 parte per mq 540;
- Fg. 5 mappale 15 parte per mq 1.822,5 - mappale 1 parte per mq 526,5 - mappale 12 parte per mq 1.120,5 - mappale 8 parte per mq 328,5 - mappale 17 parte per mq 184,5;

b) catasto del Comune di Lugo di Vicenza:

- Fg. 6 mappale 6 parte per mq 90 - mappale 8 parte per mq 1.413;

al fine di consentire il mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo denominate "Granezza" e "Pria dell'acqua" nel comprensorio denominato "Monte Corno - Pau";

Mod. A - originale

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale di Lusiana Conco risulta che:

- al confine dell'ex Comune di Lusiana, ora Lusiana Conco, del Comune di Lugo di Vicenza e del Comune di Asiago è presente un circuito di piste da sci di fondo denominato "Monte Corno - Pau";
- ~~la valenza turistica del comprensorio sciistico "Monte Corno - Pau" e i riflessi economici che lo stesso esercita sulla realtà ricettiva dei Comuni sopra citati determina la necessità di mantenere in esercizio le piste da sci di fondo di che trattasi;~~
- il mutamento temporaneo di destinazione dei terreni non verrà ad interrompere il demanio civico e rappresenta comunque un beneficio per la generalità dei residenti;
- il canone per la concessione dei suddetti terreni, comprensivo dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni di uso civico, verrà amministrato a beneficio della collettività titolare dei diritti di uso civico;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 26.01.2010 con la quale sono state approvate le "Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31".

VISTA la perizia di stima del valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento delle citate porzioni di terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Lusiana datata dicembre 2018, redatta dal dott. forestale Franco Chemello, con la quale tale valore viene determinato pari a complessivi € 8.336,70, corrispondente su base annua a un indennizzo di € 909,53;

RITENUTO che il valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento dei diritti di uso civico sui terreni in questione, determinato nella suddetta stima, rientri nei limiti di congruità;

PRESO ATTO che le piste da sci del comprensorio "Monte Corno - Pau", insistono, oltre che sui menzionati terreni di uso civico della collettività di Lusiana (per una lunghezza di piste pari 5.839 m), anche su terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Asiago (per una lunghezza di piste pari a 2.585 m) e su terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Lugo di Vicenza (per una lunghezza di piste pari 1.561 m);

CONSIDERATO che il Comune di Lusiana Conco, con nota prot. n. 10117 del 25.10.2019, ha indicato che l'insieme dei terreni di uso civico dei tre suddetti Comuni occupati dal comprensorio sciistico "Monte Corno - Pau" verranno concessi a un canone annuo non inferiore a 2.000,00 €/anno e che, in base alla ripartizione proporzionale del medesimo canone tra i tre Comuni interessati, al Comune di Lusiana Conco spetterà un introito annuo non inferiore a € 1.169,55;

RILEVATO che il canone spettante al Comune di Lusiana Conco per la concessione dei terreni in oggetto risulta comunque superiore al valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento dei terreni da parte della collettività titolare dei diritti di uso civico;

CONSIDERATO che tutti proventi derivanti da tale mutamento di destinazione devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei terreni di che trattasi;

CONSIDERATO che le porzioni di terreni di cui viene chiesta l'autorizzazione al mutamento di destinazione sono quelle cartografate nella planimetria catastale allegata all'istanza del Comune di Lusiana Conco prot. n. 7204 del 22.08.2019;

CONSIDERATO che la procedura per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinata dalla L.R. 22 luglio 1994, n. 31, dalla L. 16.06.1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 28.02.1928, n. 332. In particolare l'art. 12 della L. 1766/1927 stabilisce che può essere autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico sempre che si tratti di terreni classificati a categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994, la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione esecutiva n. 654 del 07.05.2013 ha chiuso le operazioni di verifica delle terre di uso civico del Comune di Lusiana, assegnando i terreni in questione alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927;

PRESO ATTO del parere favorevole al mutamento di destinazione dei menzionati terreni espresso dalla Direzione Difesa del Suolo Operativa - Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Vicenza con nota prot. n. 455915 del 23.10.2019;

CONSIDERATO che il suddetto mutamento di destinazione dei terreni non interrompe la continuità del demanio civico della collettività di Lusiana;

ATTESO che l'autorizzazione in questione riguarda solo l'aspetto relativo al mutamento di destinazione dei beni di uso civico di appartenenza della collettività di Lusiana e che è fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia di realizzazione di piste da sci e impianti accessori, di edilizia e di urbanistica, nonché in materia di incidenza ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico;

REPUTATO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di mutamento di destinazione in oggetto;

RITENUTO opportuno subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'impegno da parte del richiedente di lasciare indenne la Regione del Veneto da responsabilità in merito al mutamento di destinazione dei terreni in questione, derivanti dall'eventuale inosservanza di norme edilizie, urbanistiche, ambientali, ecc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati;

DECRETA

- 1) Di autorizzare il Comune di Lusiana Conco (VI), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, a mutare la destinazione, per una durata di dieci anni, delle porzioni dei terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Lusiana, di superficie complessiva pari a mq 51.199,50, cartografate nella planimetria catastale allegata alla istanza comunale prot. n. 7204 del 22.08.2019 e censite come segue:
 - a) catasto del Comune di Lusiana:
 - Fg. 10 mappale 7 parte per mq 588 – mappale 31 parte per mq 22.571,5 – mappale 6 parte per mq 1.879 – mappale 4 parte per mq 81 – mappale 3 parte per mq 571,5 – mappale 29 parte per mq 5.848,5 – mappale 27 parte per mq 13.292,5 – mappale 28 parte per mq 342;
 - Fg. 1 mappale 2 parte per mq 540;
 - Fg. 5 mappale 15 parte per mq 1.822,5 – mappale 1 parte per mq 526,5 – mappale 12 parte per mq 1.120,5 – mappale 8 parte per mq 328,5 – mappale 17 parte per mq 184,5;
 - b) catasto del Comune di Lugo di Vicenza:
 - Fg. 6 mappale 6 parte per mq 90 – mappale 8 parte per mq 1.413;al fine di consentire il mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo denominate "Granezza" e "Pria dell'acqua" nel comprensorio denominato "Monte Corno – Pau"
- 2) Di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della normativa degli usi civici; è fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia di realizzazione di piste da sci e impianti accessori, di edilizia, di urbanistica, nonché in materia di incidenza ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico.
- 3) Di stabilire che i terreni di uso civico di cui al punto 1) devono ritornare all'antica destinazione qualora venga a cessare lo scopo per il quale la presente autorizzazione è stata accordata.
- 4) Di dare atto che tutti i proventi derivanti dal mutamento di destinazione dei terreni di uso civico di cui al punto 1) devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività di Lusiana titolare dei diritti di uso civico.
- 5) Di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla accettazione da parte del richiedente, che si intende assunta in mancanza di contrario avviso entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di lasciare indenne la Regione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di norme (edilizie, urbanistiche, ambientali, ecc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati.
- 6) Di stabilire che ad avvenuta stipulazione dell'atto di concessione dei terreni di cui al punto 1), il Comune di Lusiana Conco deve trasmetterne copia alla Regione Veneto – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

- 7) Di inviare il presente decreto al Comune di Lusiana Conco, affinché venga affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
- 8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.
- 9) Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Avv. Enrico Specchio



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.

310

DEL 19 NOV. 2019

OGGETTO: Comune di Lugo di Vicenza (VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di una porzione di terreno di uso civico, per una superficie di mq 7.024. Mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Granezza". L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, si autorizza il Comune di Lugo di Vicenza (VI) a mutare la destinazione di una porzione di terreno di uso civico, per una superficie di mq 7.024, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Granezza" nel comprensorio sciistico denominato "Monte Corno - Pau".

IL DIRETTORE
DELLA

DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e il relativo regolamento approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTA la L.R. 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";

VISTA la L. 20.11.2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";

VISTA l'istanza del Comune di Lugo di Vicenza prot. n. 4104 del 26.04.2019, con la quale, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2019, divenuta esecutiva a termini di legge, viene chiesta, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, l'autorizzazione a mutare la destinazione, per una durata di dieci anni, della porzione del terreno di uso civico censita al catasto del Comune di Lugo di Vicenza al Fg. 6 mappale 11 (ex mapp. 1) parte per mq 7.024, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Granezza" nel comprensorio sciistico denominato "Monte Corno - Pau";

CONSIDERATO che la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, con nota prot. n. 178505 del 07.05.2019, ha chiesto al Comune di Lugo di Vicenza alcune integrazioni documentali alla suddetta istanza comunale;

VISTA la nota integrativa del Comune di Lugo di Vicenza prot. n. 10601 del 05.11.2019, registrata al protocollo regionale al n. 476535 del 06.11.2019;

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale di Lugo di Vicenza risulta che:

- al confine dell'ex Comune di Lusiana, ora Lusiana Conco, del Comune di Lugo di Vicenza e del Comune di Asiago è presente un circuito di piste da sci di fondo denominato "Monte Corno - Pau";
- in particolare la pista da sci di fondo denominata "Granezza", afferente a tale comprensorio sciistico, insiste in parte sul terreno di uso civico del Comune di Lugo di Vicenza censito al catasto del medesimo Comune al Fg. 6 mappale 11, per una porzione di mq 7.024;
- il mutamento temporaneo di destinazione della suddetta porzione di terreno, che non verrà ad interrompere il demanio civico; rappresenta un beneficio anche per la collettività degli aventi diritto

Mod. A - originale

di uso civico, in quanto favorisce la valorizzazione del territorio montano e in particolare il suo sviluppo socio-economico;

- il canone annuo per la concessione del suddetto terreno stimato pari a 312,67 €/anno, comprensivo dell'indennizzo per il mancato godimento del bene di uso civico, verrà destinato alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 26.01.2010 con la quale sono state approvate le "Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31".

VISTA la perizia di stima del valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento della citata porzione di terreno di uso civico datata dicembre 2018, redatta dal dott. forestale Franco Chemello, con la quale tale valore viene determinato pari a complessivi € 1.743,59, corrispondente su base annua a un indennizzo di € 190,22;

RITENUTO che il valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento dei diritti di uso civico sul terreno in questione, determinato nella suddetta stima, rientri nei limiti di congruità;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Lugo di Vicenza ha dichiarato che il Comune per la concessione del terreno di che trattasi introiterà un canone annuo non inferiore a € 312,67;

RILEVATO che tale canone risulta comunque superiore al valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento del terreno da parte della collettività titolare dei diritti di uso civico;

CONSIDERATO che tutti proventi derivanti da tale mutamento di destinazione devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei terreni di che trattasi;

CONSIDERATO che la porzione di terreno di cui viene chiesta l'autorizzazione al mutamento di destinazione è quella cartografata nella planimetria catastale allegata alla nota del Comune di Lugo di Vicenza prot. n. 10601 del 05.11.2019;

CONSIDERATO che la procedura per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinata dalla L.R. 22 luglio 1994, n. 31, dalla L. 16.06.1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 28.02.1928, n. 332. In particolare l'art. 12 della L. 1766/1927 stabilisce che può essere autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico sempre che si tratti di terreni classificati a categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927;

CONSIDERATO che, con decreto n. 5327 del 07.06.1958 del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto, il terreno in argomento è stato assegnato alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 31/1994, con deliberazione esecutiva n. 2642 del 20.09.2005 la Giunta Regionale del Veneto, dichiarando chiuse le operazioni di verifica delle terre di uso civico del Comune di Lugo di Vicenza ha, tra l'altro, definito l'attuale demanio civico del Comune di Lugo di Vicenza, confermando l'assegnazione del terreno in oggetto alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927;

PRESO ATTO del parere favorevole al mutamento di destinazione dei menzionati terreni espresso dalla Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Vicenza con nota prot. n. 495898 del 18.11.2019;

CONSIDERATO che il suddetto mutamento di destinazione del terreno non interrompe la continuità del demanio civico della collettività di Lugo di Vicenza;

ATTESO che l'autorizzazione in questione riguarda solo l'aspetto relativo al mutamento di destinazione del bene di uso civico di appartenenza della collettività di Lugo di Vicenza e che è fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia di realizzazione di piste da sci e impianti accessori, di edilizia e di urbanistica, nonché in materia di incidenza ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico;

REPUTATO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di mutamento di destinazione in oggetto;

RITENUTO opportuno subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'impegno da parte del richiedente di lasciare indenne la Regione del Veneto da responsabilità in merito al mutamento di destinazione del terreno in questione, derivanti dall'eventuale inosservanza di norme edilizie, urbanistiche, ambientali, ecc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati;

DECRETA

- 1) Di autorizzare il Comune di Lugo di Vicenza (VI), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, a mutare la destinazione, per una durata di dieci anni, della porzione di terreno di uso civico, cartografata nella planimetria catastale allegata alla nota comunale prot. n. 10601 del 05.11.2019, censita al catasto del Comune di Lugo di Vicenza al Fg. 6 mappale 11 (ex mapp. 1) parte per mq 7.024, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Granezza" nel comprensorio sciistico denominato "Monte Corno - Pau".
- 2) Di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della normativa degli usi civici; è fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia di realizzazione di piste da sci e impianti accessori, di edilizia, di urbanistica, nonché in materia di incidenza ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico.
- 3) Di stabilire che il terreno di uso civico di cui al punto 1) deve ritornare all'antica destinazione qualora venga a cessare lo scopo per il quale la presente autorizzazione è stata accordata.
- 4) Di dare atto che tutti i proventi derivanti dal mutamento di destinazione del terreno di uso civico di cui al punto 1) devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività di Lugo di Vicenza titolare dei diritti di uso civico.
- 5) Di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla accettazione da parte del richiedente, che si intende assunta in mancanza di contrario avviso entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di lasciare indenne la Regione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di norme (edilizie, urbanistiche, ambientali, ecc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati.
- 6) Di stabilire che ad avvenuta stipulazione dell'atto di concessione del terreno di cui al punto 1), il Comune di Lugo di Vicenza deve trasmetterne copia alla Regione Veneto - Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.
- 7) Di inviare il presente decreto al Comune di Lugo di Vicenza, affinché venga affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
- 8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.
- 9) Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



vv. Enrico Specchio



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **141** DEL **1100** 2019

OGGETTO: Comune di Asiago (VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di alcune porzioni di terreni di uso civico, per una superficie complessiva di mq 3.087. Mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo denominate "Granezza" e "Pria dell'acqua". L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, si autorizza il Comune di Asiago (VI) a mutare la destinazione di alcune porzioni di terreni di uso civico, per una superficie complessiva di mq 3.087, al fine di consentire il mantenimento in esercizio delle piste da sci di fondo denominate "Granezza" e "Pria dell'acqua".

IL DIRETTORE
DELLA
DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e il relativo regolamento approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTA la L.R. 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";

VISTA la L. 20.11.2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";

VISTA l'istanza del Comune di Asiago prot. n. 7138 del 30.04.2019 e la successiva nota integrativa comunale prot. n. 7709 del 10.05.2019, con le quali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2019, divenuta esecutiva a termini di legge, viene chiesta, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, l'autorizzazione a mutare la destinazione, per un periodo di dieci anni e per le finalità sotto indicate, dei seguenti terreni di uso civico censiti al catasto del Comune di Asiago:

- Fg. 40 mappale 4 parte per mq 436,5 – mappale 16 parte per mq 981 – mappale 12 parte per mq 216 – mappale 15 parte per mq 247,5 – mappale 3 parte per mq 99 – mappale 11 parte per mq 117, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Granezza";
- Fg. 38 mappale 2 parte per mq 706,5 – mappale 5 parte per mq 27 e Fg. 40 mappale 3 parte per mq 256,5, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Pria dell'acqua";

per una superficie complessiva pari a mq 3.087;

CONSIDERATO che il Comune di Asiago ha dichiarato che:

- il mutamento temporaneo di destinazione dei terreni non verrà ad interrompere il demanio civico e rappresenta comunque un beneficio per la generalità dei residenti;
- il canone per la concessione dei suddetti terreni, comprensivo dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni di uso civico, verrà amministrato a beneficio della collettività titolare dei diritti di uso civico;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 26.01.2010 con la quale sono state approvate le "Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31".

Mod. A - originale

VISTA la perizia di stima del valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento delle citate porzioni di terreni di uso civico datata dicembre 2018, redatta dal dott. forestale Franco Chemello, con la quale tale valore viene determinato pari a complessivi € 694,08;

RITENUTO che il valore dell'indennizzo relativi al mancato godimento dei diritti di uso civico sui terreni in questione, determinato nella suddetta stima, rientri nei limiti di congruità;

PRESO ATTO che il Comune di Asiago, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio n. 371 del 30.04.2019, ha stabilito il canone concessorio annuo dei terreni interessati dalle piste in oggetto pari a 258,50 €/anno, da rivalutarsi secondo la variazione dei prezzi al consumo accertata annualmente dall'ISTAT;

CONSIDERATO che tutti proventi derivanti da tale mutamento di destinazione devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei terreni di che trattasi;

CONSIDERATO che le porzioni di terreni di cui viene chiesta l'autorizzazione al mutamento di destinazione sono quelle cartografate nella planimetria catastale allegata alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Asiago n. 371 del 30.04.2019;

CONSIDERATO che la procedura per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinata dalla L.R. 22 luglio 1994, n. 31, dalla L. 16.06.1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 28.02.1928, n. 332. In particolare l'art. 12 della L. 1766/1927 stabilisce che può essere autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico sempre che si tratti di terreni classificati a categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927;

CONSIDERATO che, con decreto n. 507 del 28.08.1970 del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di Venezia, i terreni in argomento sono stati assegnati alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, per cui gli stessi possono essere mutati di destinazione previa autorizzazione regionale;

PRESO ATTO del parere favorevole al mutamento di destinazione dei menzionati terreni espresso dalla Direzione Operativa - Unità Organizzativa Forestale Ovest, con nota prot. n. 281076 del 27.06.2019;

CONSIDERATO che il suddetto mutamento di destinazione dei terreni non interrompe la continuità del demanio civico del Comune di Asiago;

ATTESO che l'autorizzazione in questione riguarda solo l'aspetto relativo al mutamento di destinazione dei beni di uso civico e che è fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia di realizzazione di piste da sci e impianti accessori, di edilizia e di urbanistica, nonché in materia di incidenza ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico;

REPUTATO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di mutamento di destinazione in oggetto;

RITENUTO opportuno subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'impegno da parte del richiedente di lasciare indenne la Regione del Veneto da responsabilità in merito al mutamento di destinazione dei terreni in questione, derivanti dall'eventuale inosservanza di norme edilizie, urbanistiche, ambientali, ecc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1707 del 19.11.2018, con la quale, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, l'Unità Organizzativa "Politiche per lo sviluppo turistico della montagna" è stata spostata dalla Direzione Turismo alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, a far data dal 1 gennaio 2019;

DECRETA

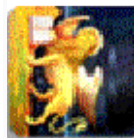
- 1) Di autorizzare il Comune di Asiago (VI), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, a mutare la destinazione, per un periodo di dieci anni e per le finalità sotto indicate, delle porzioni dei terreni di uso civico cartografate nella planimetria catastale allegata alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Asiago n. 371 del 30.04.2019 e censite al catasto del Comune di Asiago come segue:

- Fg. 40 mappale 4 parte per mq 436,5 - mappale 16 parte per mq 981 - mappale 12 parte per mq 216 - mappale 15 parte per mq 247,5 - mappale 3 parte per mq 99 - mappale 11 parte per mq 117, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Granezza";

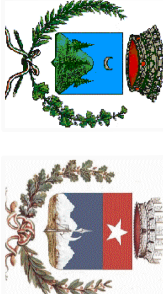
- Fig. 38 mappale 2 parte per mq 706,5 – mappale 5 parte per mq 27 e Fig. 40 mappale 3 parte per mq 256,5, al fine di consentire il mantenimento in esercizio della pista da sci di fondo denominata "Pria dell'acqua";
per una superficie complessiva di mq 3.087.
- 2) Di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della normativa degli usi civici; è fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia di realizzazione di piste da sci e impianti accessori, di edilizia, di urbanistica, nonché in materia di incidenza ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico.
 - 3) Di stabilire che i terreni di uso civico di cui al punto 1) devono ritornare all'antica destinazione qualora venga a cessare lo scopo per il quale la presente autorizzazione è stata accordata.
 - 4) Di dare atto che tutti i proventi derivanti dal mutamento di destinazione dei terreni di uso civico di cui al punto 1) devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico.
 - 5) Di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla accettazione da parte del richiedente, che si intende assunta in mancanza di contrario avviso entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di lasciare indenne la Regione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di norme (edilizie, urbanistiche, ambientali, ecc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati.
 - 6) Di stabilire che ad avvenuta stipulazione dell'atto di concessione dei terreni di cui al punto 1), il Comune di Asiago deve trasmetterne copia alla Regione Veneto – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.
 - 7) Di inviare il presente decreto al Comune di Asiago, affinché venga affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
 - 8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.
 - 9) Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avv. Enrico Specchio





REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI LUSIANA CONCO PROVINCIA DI VICENZA

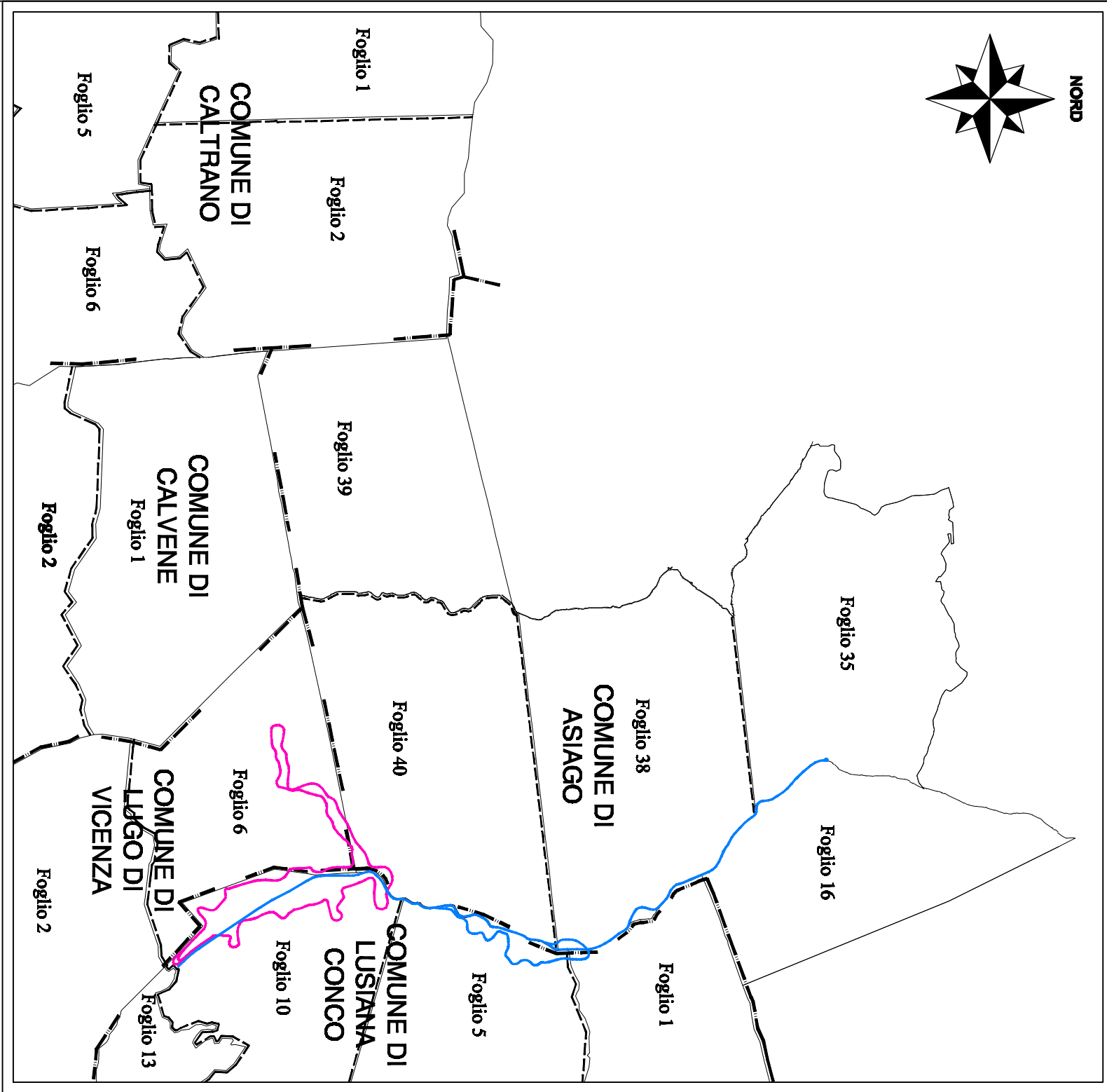
**RICHIEDSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA AL PUBBLICO
ESERCIZIO DELLE PISTE DA FONDO ESISTENTI
IN LOCALITA' MONTE CORNO
Comune di Lusiana Conco - Asiago - Lago di Vicenza
art. 41 L.R. 21.11.2008 n.21**

ELABORATI GRAFICI

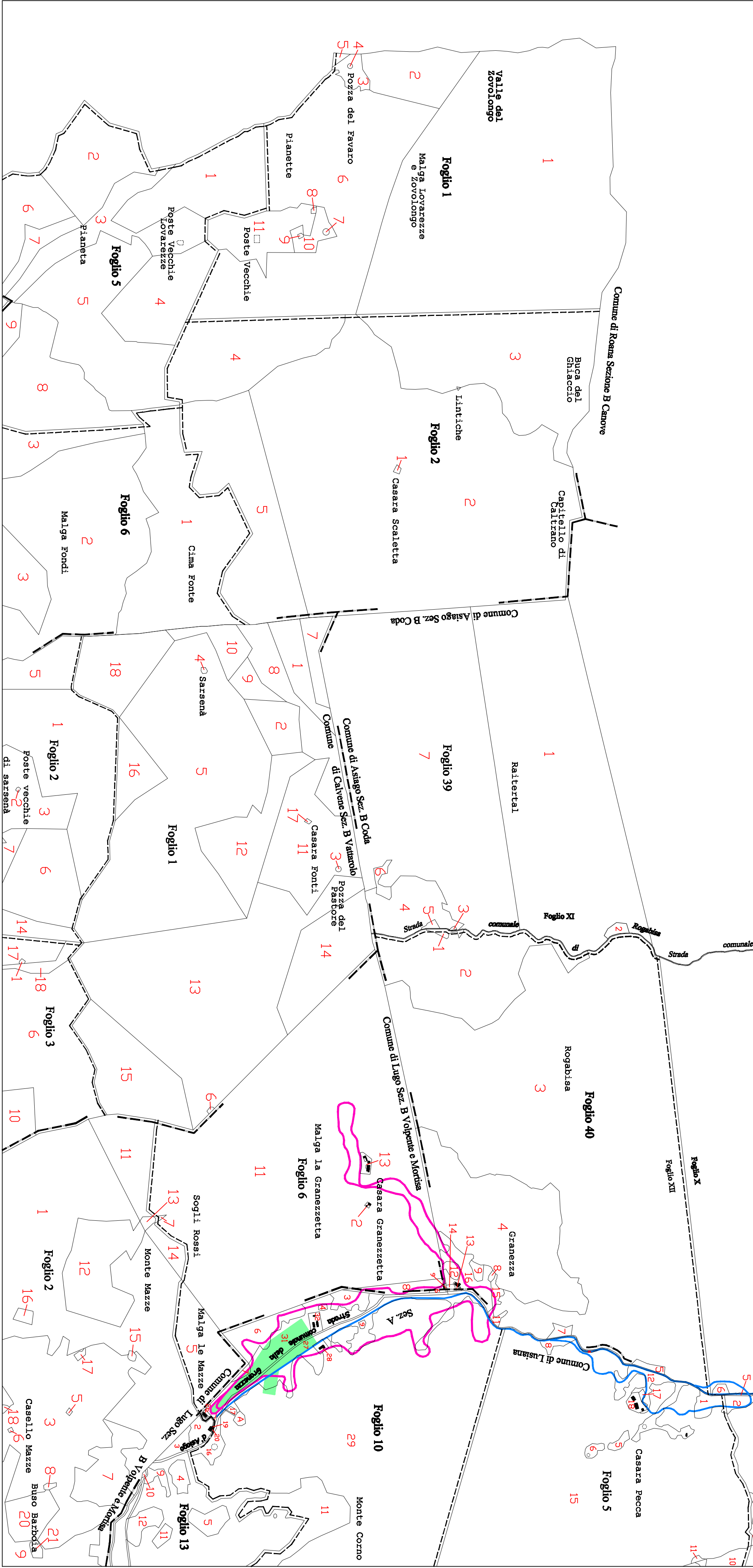
Pista " Granezza " Cod. Reg. : T.3.9
Pista " Pria dell'Acqua " Cod. Reg. : T.3.10

MAPPA CATASTALE CON TRACCIATO DELLE
PISTE E PIANO PARTICELLARE MAPPALE

N°	ELABORAZIONE	
	COMITANTE: COMUNE DI LUSIANA CONCO Comune di Lago di Vicenza	VISTO: Comune di Lago di Vicenza
DATA Dicembre 2019		
AGGIORNATO		
PRATICA N°		



QUADRO D'UNIONE
scala 1:25000



MAPPA CATASTALE CON TRACCIATO DELLE PISTE
scala 1:10000

PISTA GRANEZZA			
FOGLIO	MAPPALE	LUNGHEZZA (m)	
10	7	60	
10	6	350	
10	4	18	
10	3	127	
STRADA COMUNALE DELLA GRANEZZA D'ASIAGO			
10	27	478	
10	28	33	
10	29	983	
10	31	464	
Sommano		2639	
40	4	97	
40	16	218	
40	12	48	
40	15	55	
40	3	22	
40	11	26	
Sommano		466	
6	8	314	
6	6	20	
6	11	1561	
Sommano		1895	
Complessivamente :		5000	

PISTA PRIA DELL'ACQUA			
FOGLIO	MAPPALE	LUNGHEZZA (m)	
STRADA COMUNALE DELLA GRANEZZA D'ASIAGO			
38	2	157	
38	5	6	
40	3	57	
Sommano		219	
STRADA COMUNALE DELLA GRANEZZA D'ASIAGO			
1	2	120	
5	1	117	
5	15	405	
5	12	249	
5	17	41	
5	8	73	
10	27	817	
10	28	43	
10	29	120	
10	31	13	
Sommano		2866	
LUNGHEZZA TOTALE		4985	

AREA STADIO DEL FONDO			
FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	
STRADA COMUNALE DELLA GRANEZZA D'ASIAGO			
10	6	304	
10	7	318	
10	27	7465	
10	29	885	
10	31	20425	
SUPERFICIE TOTALE		31707	